

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 435)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1969

Eliminazione delle baracche e dei rifugi costruiti in Calabria a seguito dei terremoti intervenuti dal 1905 in poi

ONOREVOLI SENATORI. — Permangono ancora nella Regione calabrese alcune migliaia di baracche in legno ed in fango, fatiscenti, antigieniche e cadenti, conseguenza del mancato risanamento e della carente costruzione di alloggi popolari in tutti i centri gravemente colpiti dai terremoti del 1905 e del 1908, nonché da quelli successivamente intervenuti.

L'accennata gravissima situazione, evidente soprattutto nei comuni della provincia di Reggio Calabria e dell'ex circondario di Vibo Valentia, venne in passato riconosciuta dal Governo e dal Parlamento, quando si consentì, con svariate leggi, la proroga dei termini per l'attuazione dei Piani regolatori generali in molti centri della regione, adottati a seguito dei terremoti, e si disposero anche finanziamenti massicci per la loro attuazione (articolo 54 della legge 24 luglio 1959, n. 622). Ciononostante, non si

è pervenuti a sanare le esigenze di quelle comunità che continuano a vantare notevoli crediti nei confronti dell'intera Nazione, anche perchè i fondi stanziati per riparare i danni alluvionali del 1951 e del 1953 non sono stati sufficienti a ricostruire le abitazioni distrutte e devastate.

Onorevoli senatori, nel momento in cui Governo e Parlamento saggiamente concedono ad altre regioni italiane, tanto duramente colpite, massicci aiuti finanziari per eventi calamitosi di recente intervenuti, non v'ha chi non veda quanto maggiori debbano essere i doveri, gli impegni e le urgenze per fatti che risalgono ad oltre 50 anni or sono.

Sulla base di tali considerazioni e ricordando gli interventi in favore di altre zone del Paese, si ha fiducia nella benevola accoglienza del Senato al seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire in Calabria, con le norme delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 23 marzo 1958, n. 315, e sino al limite di 4.800 milioni, case da destinare alle famiglie attualmente alloggiate in baracche ovvero in edifici comunque fatiscenti costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza dei terremoti dal 1905 alla data di approvazione della presente legge, nonchè le opere sociali ed accessorie.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici previste dalle disposizioni richiamate nel precedente articolo 1 sono esercitate dagli organi decentrati e periferici secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 e successive modificazioni.

Art. 3.

La spesa autorizzata con l'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in quote annue di 800 milioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1969.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 4.

All'onere di 800 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.